

Considerato che ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera f) della legge regionale 16 giugno 2007, n. 16 la Regione deve definire gli indirizzi relativi ai contenuti dei regolamenti comunali previsti dall'articolo 37, comma 2 della legge stessa;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 257 del 8 febbraio 2008, con la quale l'Amministrazione regionale ha definito gli indirizzi relativi ai contenuti dei regolamenti comunali previsti dall'articolo 37, comma 2, della L.R. n. 16/2007;

Considerato che gli indirizzi definiti con la suddetta DGR n. 257/2008, si riferiscono alle modalità di presentazione, da parte di privati, delle domande di contributo per l'isolamento acustico di edifici situati in aree esclusivamente interessate dal sorvolo di mezzi militari, ai relativi criteri di valutazione, nonché al procedimento di concessione e rendicontazione dei contributi medesimi;

Considerato che al paragrafo 4, lettera c, dell'allegato 1, alla DGR n. 257/2008, viene specificato che la domanda di contributo per interventi finalizzati ad aumentare il grado di fonoisolamento dell'immobile, mediante l'installazione di serramenti fonoisolanti, debba essere corredata da apposita relazione tecnica dalla quale risulti che l'installazione degli infissi fonoisolanti comporterà un miglioramento sperimentale della parte finestrata di almeno 3 dB, in accordo con i valori di calcolo previsti nell'Allegato A, all'Allegato 1, alla DGR n. 257/2008;

Preso Atto che, per mero errore materiale, il citato Allegato A, non è stato inserito nell'atto giuntale;

Ritenuto opportuno riapprovare nella sua interezza l'atto di indirizzo di cui all'Allegato A, comprensivo dell'Allegato 1, al fine di riunirlo in un unico documento, per esigenza di chiarezza nei confronti dei Comuni e degli utenti, revocando pertanto la deliberazione n. 257 del 8 febbraio 2008;

Considerato che l'adozione dell'atto in esame, trattandosi di una mera correzione di errore materiale, rientra fra gli atti adottabili in regime di ordinaria amministrazione

la Giunta regionale all'unanimità,

DELIBERA

1. E' revocata la delibera della Giunta regionale n. 257 del 8 febbraio 2008.
2. Sono definiti, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera f), della L.R. 18 giugno 2007 n. 16, gli indirizzi come individuati nell'Allegato 1 alla presente deliberazione.

Il presente atto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO 1

INDIRIZZI RELATIVI AI CONTENUTI DEI REGOLAMENTI COMUNALI PREVISTI DALL'ARTICOLO 37, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 16/2007.

In attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera f) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), si dettano i seguenti indirizzi relativi ai contenuti dei regolamenti comunali previsti dall'articolo 37, comma 2.

1) BENEFICIARI

Possono accedere ai contributi regionali:

- a) i proprietari o i comproprietari di unità immobiliari destinate ad uso abitativo e stabilmente occupate;
- b) i titolari di diritti reali su unità immobiliari destinate ad uso abitativo e stabilmente occupate, a condizione che ottengano l'assenso del proprietario dell'immobile e che si impegnino a non asportare componenti installati ed i manufatti realizzati con i contributi regionali.

2) INTERVENTI FINANZIABILI

Le tipologie di intervento finanziabili, concernenti unità immobiliari situate nelle aree esclusivamente interessate dal sorvolo di mezzi militari individuate dai comuni competenti per territorio, sono le seguenti:

- a) interventi finalizzati ad aumentare il grado di fonoisolamento dell'immobile mediante l'installazione di serramenti fonoisolanti;
- b) interventi finalizzati ad aumentare il grado di fonoisolamento dell'immobile mediante l'installazione di pareti fonoisolanti;
- c) interventi finalizzati esclusivamente alla stabilizzazione della copertura del tetto dell'immobile compromessa da vibrazioni provocate dal sorvolo.

3) BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I regolamenti comunali indicano:

- a) le modalità di pubblicazione del bando (albo pretorio, quotidiano a diffusione provinciale, B.U.R., portale);
- b) i contenuti del bando (indicazione dei modi e dei termini di presentazione delle domande, durata della graduatoria, determinazione della percentuale dei contributi fino al 50% della spesa ammissibile);
- c) lo schema di domanda e gli allegati al bando.

4) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande sono corredate almeno dalla seguente documentazione:

- a) planimetria indicante l'esatta ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento;
- b) progetto dell'intervento ovvero relazione tecnico-illustrativa dell'intervento nei casi in cui non vi sia trasformazione o modificazione di edifici già esistenti che richiedano il rilascio di titoli abilitativi;
- c) nel caso degli interventi di cui al punto 2), lettera a, relazione tecnica dalla quale risulti che l'installazione degli infissi fonoisolanti comporterà un miglioramento sperimentale della parte finestrata di almeno 3 dB(A), in accordo all'allegato A del presente regolamento;

d) nel caso degli interventi di cui al punto 2), lettera b), relazione tecnica dalla quale risulti che l'installazione delle pareti fonoisolanti comporterà un miglioramento sperimentale degli ambienti interni di almeno 3 dB(A);

e) nel caso degli interventi di cui al punto 2), lettera c), dichiarazioni sostitutive di atto notorio del direttore dei lavori e del soggetto richiedente, nelle quali si attesta che l'intervento è finalizzato esclusivamente alla stabilizzazione del manto di copertura del tetto;

f) preventivo analitico di spesa relativo a ciascun intervento;

g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il soggetto richiedente:

1. attesta la destinazione ad uso abitativo dell'immobile;
2. dichiara di esserne proprietario o comproprietario o titolare di altro diritto reale sullo stesso;
3. dichiara di occuparlo stabilmente;
4. attesta di aver ottenuto il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune sede dell'intervento;

h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il soggetto richiedente attesta la sussistenza o meno, nonché l'ammontare di altri contributi per la realizzazione dell'intervento.

5) SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili alla concessione di contributo sono le seguenti:

- a) redazione del progetto o della relazione tecnica di cui al punto 4), lettere b), c) e d);
- b) fornitura dei materiali e dei componenti necessari;
- c) installazione e posa in opera;
- d) progettazione ed esecuzione di eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione;
- e) I.V.A., a condizione che non vi sia la possibilità di recupero dell'imposta.

6) CRITERI DI PRIORITÀ

In funzione delle specifiche esigenze del territorio considerato, i Comuni individuano l'ordine di priorità tra i seguenti:

- a) interventi finalizzati ad aumentare il grado di fonoisolamento dell'immobile mediante l'installazione di serramenti fonoisolanti;
- b) interventi finalizzati ad aumentare il grado di fonoisolamento dell'immobile mediante l'installazione di pareti fonoisolanti;
- c) interventi finalizzati alla stabilizzazione della copertura dell'immobile compromessa dalle vibrazioni.

Nel caso di parità tra domande relative agli interventi di cui al punto 6), lettere a) e b), si applica, salvo diversa determinazione del Comune, il criterio della minore distanza dalla sorgente del rumore individuata dal Comune ed, in caso di ulteriore parità, si applica il criterio del maggiore incremento di isolamento apportato a seguito dell'intervento.

7) APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

I Comuni approvano la graduatoria delle domande di contributo, in applicazione dei criteri di priorità individuati ai sensi del punto 6).

I Comuni individuano le modalità di pubblicazione della graduatoria (albo pretorio, quotidiano a diffusione provinciale, B.U.R., portale).

8) CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi nella misura percentuale della spesa ammissibile, fissata dal bando, sulla base della documentazione presentata a corredo della domanda di contributo.

Il provvedimento di concessione fissa il termine di rendicontazione della spesa sostenuta, non superiore ad un anno dalla data del provvedimento stesso.

9) RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta la seguente documentazione ovvero documentazione di analoga valenza stabilita dal Comune:

a) copia non autenticata della documentazione giustificativa della spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del medesimo soggetto attestante la corrispondenza della documentazione prodotta a quella originale;

b) il certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori, ovvero nel caso in cui la tipologia di intervento non sia soggetta al rilascio di tale documento, la dichiarazione sottoscritta dal soggetto beneficiario del contributo, attestante la regolare e completa esecuzione dell'intervento finanziato;

c) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento.

10) DETERMINAZIONE DEFINITIVA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo definitivamente spettante è determinato previo accertamento della conformità dell'intervento realizzato a quello finanziato e della spesa effettivamente sostenuta, sulla base della valutazione della documentazione prodotta in sede di rendicontazione della spesa stessa.

Qualora la spesa ritenuta definitivamente ammissibile al contributo sia inferiore a quella inizialmente ammessa, il contributo è rideterminato nella misura percentuale spettante ai sensi del punto 8).

11) OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di:

a) mantenere la destinazione degli immobili per la durata di cinque anni. Il vincolo di destinazione riguarda sia il soggetto beneficiario che l'immobile oggetto del contributo;

b) attestare annualmente, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il rispetto del vincolo di destinazione.

ALLEGATO A

Calcolo sperimentale del potere fonoisolante apparente della parte vetrata dei serramenti:

prospetto B.11 Valori sperimentali per il calcolo dell'indice di potere fonoisolante di vetrate

	Tipo di vetrata mm	$R_w (C; C_0)$
Vetro singolo	3	28 (-1; -4)
	4	29 (-2; -3)
	5	30 (-1; -2)
	6	31 (-2; -3)
	8	32 (-2; -3)
	10	33 (-2; -3)
	12	34 (0; -2)
Vetro stratificato con laminato plastico da 0,5 mm a 1 mm	6 +	32 (-1; -3)
	8 +	33 (-1; -3)
	10 +	34 (-1; -3)
Vetrocamera con intercapedine da 6 mm a 16 mm riempita d'aria	4 - (6 - 16) - 4	29 (-1; -4)
	6 - (6 - 16) - 4	32 (-2; -4)
	6 - (6 - 16) - 6	31 (-1; -4)
	8 - (6 - 16) - 4	33 (-1; -4)
	8 - (6 - 16) - 6	35 (-2; -6)
	10 - (6 - 16) - 4	35 (-2; -5)
	10 - (6 - 16) - 6	35 (-1; -3)
	6 - (6 - 16) - 6 +	33 (-2; -5)
	6 - (6 - 16) - 10 +	37 (-1; -5)

Nota Valori tratti dal prospetto B.1 della UNI EN 12354-3.

nel caso la vetrata non sia compresa nel prospetto B.11 si faccia riferimento alle seguenti formule sperimentali per la definizione del potere fonoisolante della parte vetrata dei serramenti:

Vetri Monolitici e Vetro-Camera

$$R_w = 12 \times \text{Log}_{10}(m') + 17 \text{ [dB] tipologia 1}$$

Vetro Stratificato

$$R_w = 12 \times \text{Log}_{10}(m') + 19 \text{ [dB] tipologia 2}$$

Vetro-Camera con 1 lastra stratificata

$$R_w = 12 \times \text{Log}_{10}(m') + 20 \text{ [dB] tipologia 3}$$

Vetro-Camera con 2 lastre stratificate


$$R_w = 12 \times \text{Log}_{10}(m') + 22 \text{ [dB] tipologia 4}$$

m' = massa superficie vetrata [Kg/m²]

validità per $m' \leq 60 \text{ Kg/m}^2$ e per spessori d dell'intercapedine presente nelle strutture vetro-camera $d \leq 2 \text{ cm}$.



tipologia 1



tipologia 1



tipologia 2



tipologia 3



tipologia 4